



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.

L'anno **2016**, addì **trenta**, del mese di **aprile** alle ore **09:00**, nella **sede comunale - sala consiliare**, si è riunito **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
IMBRICI MONICA	Consigliere	
CAPUCCINO MARIA ANGELA	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
CACCIA STEFANO	Consigliere	SI
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
GUGLIUCCI NICOLA	Consigliere	SI
TROVO' MARTINA	Consigliere	SI

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Dott.ssa Marina Bellegotti che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/13, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/14 è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – Disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti)";

Preso atto che l'art. 1, comma 26, della L. 208/15 ha stabilito che: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. **La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.**"*

Preso atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/13, n. 147, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/16, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2016;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della citata Legge n. 147/13, le tariffe della TARI sono approvate, con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 27/12/13, n. 147, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata

Verbale di Consiglio N° 9 del 30/04/2016



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/13, n. 147;

Dato atto che, nella redazione della suddetta proposta, ai fini di una più equa distribuzione tariffaria, si è ritenuto di:

- fissare, ai fini della determinazione delle tariffe, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99 in misura pari al valore minimo indicato nelle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. 158/99, ad eccezione delle categorie di utenze non domestiche identificate al n. 12 "Banche ed istituti di credito", 25 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari" e 28 "Ipermercati di generi misti";
- fissare, per le suddette categorie n. 12, 25 e 28 i coefficienti Kc e Kd in misura pari al minimo maggiorato dell'85% della differenza tra valore massimo e minimo;

Considerato che la ripartizione dei costi, pari complessivamente a € 754.317,00 tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata come segue:

- sulla base della proporzione tra le medesime utenze del gettito TARI 2015 (41% utenze domestiche e 59% utenze non domestiche);
- inserendo nella quota fissa il 70% dei costi di personale di cui alle voci CRT e CRD, calcolati in misura forfettaria nella percentuale del 45% circa dei citati costi;
- applicando un abbattimento presunto di € 5.000,00 della quota variabile dei costi imputabili alle utenze domestiche a seguito dell'applicazione delle riduzioni per compostaggio domestico ed imputando il medesimo importo alla quota variabile delle utenze non domestiche, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/13 e recepito dall'art. 21 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra, la ripartizione dei costi è riassumibile come segue:

- PARTE FISSA

Utenze domestiche = € 118.141,50 e utenze non domestiche = € 170.008,50

- PARTE VARIABILE

Utenze domestiche = € 186.128,47 e utenze non domestiche = € 280.038,53

Preso atto che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 27, comma 3, del "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – Disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti)", che prevede "3. *Il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con delibera di Consiglio Comunale, anche coincidente con la delibera di determinazione delle tariffe....omissis*";

Ritenuto, pertanto, per l'anno 2016, di stabilire che il versamento della TARI verrà effettuato in tre rate come di seguito specificato:

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2016;
- seconda rata da versare entro il 16 settembre 2016;
- terza rata da versare entro il 16 dicembre 2016;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province del bilancio;

Visto, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del suddetto termine;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, i quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#).”*;

Vista la nota n. 5343 del 06/04/12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale specifica le modalità di trasmissione delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti l'IMU e gli altri tributi comunali;

Visti:

- gli artt. 639 e seguenti della Legge 27/12/13, n. 147;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norma per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il Regolamento “Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti)”;
- il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
- lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Orel, Cangialosi, Gugliucci e Trovò);

DELIBERA

Di approvare interamente la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;

Di approvare la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche, così come dettagliatamente specificato in narrativa;

Verbale di Consiglio N° 9 del 30/04/2016



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Quota fissa	Quota variabile
N.	(€/mq/anno)	(€/anno)
1	0,34	34,09
2	0,40	79,55
3	0,45	102,28
4	0,49	125,01
5	0,53	164,78
6	0,56	193,19

B) Utenze non domestiche

Categorie	Descrizione attività	Quota fissa	Quota variabile	TOTALE
		€/mq/anno	€/mq/anno	€/mq/anno
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,37	0,61	0,98
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,28	0,46	0,74
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,47	0,78	1,25
302	AZIENDE AGRICOLE	0,47	0,78	1,25
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,70	1,16	1,86
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,57	0,92
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,31	0,52	0,83
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,11	1,82	2,93
701	AGRITURISMO	1,11	1,82	2,93
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,87	1,44	2,31
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,92	1,52	2,44
10	OSPEDALI	0,99	1,63	2,62
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,99	1,62	2,61
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,92	1,47
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,91	1,51	2,42
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,02	1,68	2,70
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E	0,55	0,91	1,46



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

	OMBRELLI, ANTIQUARIATO			
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,00	1,65	2,65
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,00	1,66	2,66
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,76	1,25	2,01
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTAUTO	1,00	1,66	2,66
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,35	0,58	0,93
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,51	0,83	1,34
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,13	8,45	13,58
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,47	7,36	11,83
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,65	6,00	9,65
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,44	4,02	6,46
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,42	2,33	3,75
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,60	10,87	17,47
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,36	3,89	6,24
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,22	5,31	8,53
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,96	1,58	2,54

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

Di dare atto, altresì, che le tariffe determinate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2016 verrà effettuato in tre rate come di seguito specificato:

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2016;
- seconda rata da versare entro il 16 settembre 2016;
- terza rata da versare entro il 16 dicembre 2016;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di cui alla nota MEF n. 5343 del 06/04/12;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Di dichiarare, con successiva votazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Orel, Cangialosi, Gugliucci e Trovò), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Alberto Introzzi Architetto
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marina Bellegotti
sottoscritto digitalmente
